



# COMUNE DI BOTRUGNO

## Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 24 del Registro

Seduta del: 08.09.2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNICALE - IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	08.09.2014	Parere	FAVOREVOLE	Data	08.09.2014
Il Responsabile del Servizio F.to Trevisan Marcellino Nicola				Il Responsabile di Ragioneria F.to Trevisan Marcellino Nicola			
L'anno <b>duemilaquattordici</b> addì <b>otto</b> del mese di <b>settembre</b> alle ore <b>19,00</b> nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.							
Barone Pasquale				SINDACO		P	
Macculi Silvano						P	
Mariano Antonio						P	
Biasco Donato						P	
Vergari Francesco						P	
Stefanelli Francesco						P	
Santese Massimo						P	
Bello Stefania						P	
Schiattino Maria Simona						P	
Di Bari Fabio						P	
Vergari Claudia						P	
Presenti 11				Assenti 0			

Partecipa il Segretario Comunale Avv. **Maria Vita Marzotta**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Dott. **Pasquale Barone**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore. La restante parte è dovuta dal possessore;

è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681).

- se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

gestione e manutenzione patrimonio dell'Ente  
 gestione e manutenzione delle scuole  
 gestione vigilanza e sicurezza  
 gestione e manutenzione biblioteca comunale  
 gestione e manutenzione pubblica illuminazione  
 gestione e manutenzione serv. idrico integrato  
 gestione e manutenzione verde pubblico  
 gestione e manutenzione cimitero comunale  
 gestione e manutenzione viabilità comunale

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- nel 30% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- che il tributo sia versato in autoliquidazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23.7.2014) con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti .....

#### DELIBERA

1 - di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione .....
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

4 - di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito: .....

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## **IL SINDACO PRESIDENTE**

Da lettura del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e apre la discussione.

Prende la parola la consigliera Schiattino Maria Simona e da lettura della dichiarazione del gruppo di minoranza che si allega al presente atto;

Replica il Sindaco alla dichiarazione letta sottolineando che la stessa si può riferire al punto successivo, quando si parlerà di aliquote e non a questo che si sta discutendo del Regolamento;

Prende la parola il consigliere Di Bari Fabio, il quale da lettura dell'art. 1, comma 679, della legge n. 147/2013 che disciplina la potestà regolamentare comunale in materia di TASI ed evidenzia come il regolamento appena letto non prevede alcuna riduzione nella tassa e i cittadini vengono qualificati tutti allo stesso modo, non c'è alcuna differenziazione né sul reddito, né sulla composizione dei nuclei familiari, né sulla classificazione dei terreni, apportando esempi concreti. Precisa invece che altri comuni l'hanno fatto e da lettura del deliberato di Racale dove sono previste varie ipotesi di detrazioni e riduzioni. La legge dà la possibilità di introdurre differenziazioni mentre il regolamento del Comune di Botrugno non prevede alcuna riduzione per nessuna famiglia;

Replica il Sindaco il quale, tra i documenti personali di studio della TASI ha anche la delibera del Comune di Racale, l'IMU a Racale è del 10,60 %, mentre a Botrugno è del 7,6%, anche aggiungendo la TASI, a Botrugno è sempre più bassa;

Prende la parola il consigliere Macculi Silvano, il quale apprezza il lavoro fatto dal Sindaco nel verificare ciò che è stato fatto nei Comuni della Provincia, ribadisce che la TASI si aggiunge all'IMU. A Botrugno l'IMU I<sup>a</sup> casa è pari al 4% e l'IMU II<sup>a</sup> casa è al 7,6% mentre Racale ha l'IMU II<sup>a</sup> casa pari al 10,60% per cui il Comune di Racale prende dai cittadini più di quanto prende il Comune di Botrugno tra IMU e TASI.

La scelta di non prevedere delle riduzioni è stata determinata dal fatto che è un tributo nuovo e non si conoscono i risultati economici mentre si conoscono con certezza i tagli effettuati dal governo centrale. Per decidere le riduzioni occorre a monte studiare la tipologia della popolazione. A Botrugno l'IMU è al minimo per cui, pur applicando la TASI in modo indifferenziato, si va ad incidere sui cittadini di Botrugno in misura minore rispetto a Racale, anzi al Comune di Racale anche con una TASI pari a 0 dovrebbe restituire ai suoi cittadini qualcosa di IMU per poter eguagliare Botrugno;

Prende la parola il consigliere Stefanelli Francesco il quale ritiene che in prima attuazione non si possono applicare differenziazioni perché non si sa con certezza quali sono le entrate ed introdurre agevolazioni sulla base dell'ISEE, è difficile;

Replica il cons. Di Bari Fabio il quale specifica che i tagli sono stati effettuati per tutti i Comuni. Non si può far pagare i terreni edificabili come la I<sup>a</sup> casa; e quali sono i servizi che si danno ai cittadini? Quali sono le utilità? Ma intanto il 16.10.2014 si deve pagare la prima rata. E devono pagare tutti anche quelli che stanno fuori. L'obiettivo primario dell'amministrazione dovrebbe essere quello di ridurre le tasse;

Replica il cons. Macculi, il quale ritiene che l'intervento di Di Bari è impreciso in quanto la rendita dei terreni è inferiore rispetto alle rendite delle abitazioni;  
Prima di introdurre riduzioni bisogna sviluppare i parametri.

Replica la consigliera Claudia Vergari, la quale specifica che se il Consiglio Comunale non avesse deliberato entro il 10 settembre, la TASI sarebbe stata automaticamente, per tutti i cittadini, pari all'1%, la legge non obbliga a portarla al massimo, perché non valutare allora delle riduzioni anche per quest'anno?

Prende la parola il Sindaco e sottolinea che i tagli ai trasferimenti statali ci sono stati, e sono certi, mentre le entrate della TASI sono incerte e su questo si è ragionato;

Il cons. Vergari Claudia, ritornando sul regolamento evidenzia la proposta del gruppo di minoranza che è quella di modificare o annullare l'art. 10 punto 8 relativamente al riconoscimento economico da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato all'accertamento in quanto una parte dell'accertato dovrebbe ritornare ai cittadini che pagano regolarmente le tasse e non ai dipendenti che sono già pagati per il lavoro che svolgono.

Il cons. Macculi precisa che amministratori precedenti hanno fatto l'accertamento con ditte esterne e si è speso molto, per economia è preferibile fare l'accertamento con i propri dipendenti con un progetto da realizzare fuori dall'orario d'ufficio perché nei comuni piccoli, con poco personale, è impensabile realizzare i progetti durante l'orario di lavoro;

Si passa quindi alla votazione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Uditi i vari interventi

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)";

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione: favorevoli n. 8 e contrari n. 3.

Il capogruppo di minoranza motiva il voto contrario in quanto non si è andati nel cuore della gente e non sono previste detrazioni alcune a favore dei cittadini;

Il capogruppo di maggioranza motiva il voto favorevole, in quanto la TASI è una imposta stabilita dal governo centrale ma a Botrugno IMU + TASI è inferiore al 90% dei Comuni limitrofi;

## **D E L I B E R A**

1 - di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; di pubblicare il presente regolamento: sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

4 - di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. LGS. n. 267/2000.

**COMUNE DI  
BOTRUGNO**  
(Prov. LECCE)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell'8.09.2014)  
aggiornato a:  
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)  
decreto legge 9 giugno 2014, n. 88



## INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 – Servizi indivisibili

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Dichiarazione

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Accertamento

Art. 11 - Rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 13 – Clausola di adeguamento

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune di Botrugno applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.

## **Art. 3 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

## **Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti**

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte pari al 70% è dovuta dal possessore.

4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.

5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:

le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità è necessaria autodichiarazione del proprietario emessa ai sensi di legge e/o verbale di sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale.

la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione

della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

#### **Art. 6 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi quali:

gestione e manutenzione patrimonio dell'Ente  
gestione e manutenzione delle scuole  
gestione vigilanza e sicurezza  
gestione e manutenzione biblioteca comunale  
gestione e manutenzione pubblica illuminazione  
gestione e manutenzione serv. idrico integrato  
gestione e manutenzione verde pubblico  
gestione e manutenzione cimitero comunale  
gestione e manutenzione viabilità comunale

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 7 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI a norma del relativo regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

## **Art. 10 – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Tuttavia il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo diretto dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore e/o detentore del relativo titolo giuridico.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o chiedere notizia al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. In caso di omessa e/o infedele dichiarazione, di mancata, incompleta e infedele risposta al questionario con il presente regolamento si stabiliscono le sanzioni nella misura minima previste dalla legge;

6. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

8. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **Art. 11 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica;

la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 2 settembre 2014 di nomina del Funzionario responsabile del tributo.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

**Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**Art. 13 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Delibera di C.C. n. 24 del 08.09.2014

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 09.09.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 09.09.2014

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Monteduro**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 09.09.2014,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazioni:
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **09.09.2014** Al **24.09.2014** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09.09.2014**:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
  - Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Botrugno, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Avv. Maria Vita Marzotta**

---